

Data consegna:

mercoledì 15 maggio 2024 - 17:32:44

Mittente:

aldobasile@ordineavvocatiroma.org

Email Mittente:

aldobasile@ordineavvocatiroma.org

Destinatario:

pec@pec.comune.frosinone.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Corpo:

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>

- Verificatore On Line Infocert
<https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

- Verificatore On Line PosteCert
<https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>

- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:

- 812510.eml
- N_00316_2023_REG-RIC.pdf
- precetto.pdf
- relata_di_notifica.pdf

AVV. ALDO BASILE
00147 Roma – Via Carlo Conti Rossini, 26
Tel. e Fax 065123072 Cell. 3288658452
E-Mail avvocato.aldo.basile@hotmail.it
Pec aldobasile@ordineavvocatiroma.org

Atto di precetto

La **GE.A.F. S.C.R.L. GESTIONE AUTOLINEE FROSINONE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.** (C.F. 01792400606), con sede in Frosinone Via Casale s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore Egidio Reali, elettivamente domiciliata in Roma Via Carlo Conti Rossini n. 26 presso e nello Studio dell'Avv. Aldo Basile (CF: BSL LDA60H01C002C, fax: 065123072) pec aldobasile@ordineavvocatiroma.org , che, in virtù della delega posta in calce al ricorso al TAR del Lazio, sezione di Latina n. 316/2023, la rappresenta e difende;

vista la Sentenza del TAR del Lazio, sezione prima di Latina n. 682/2023 del 22/09/2023 n.r.g. 316/2023 , che ha condannato il Comune di Frosinone al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, che qui comunque si rinotifica in copia digitale conforme all'originale estratta dal fascicolo telematico con formula esecutiva di legge;

che detta sentenza è stata notificata al Comune in data 18/10/2023 con contestuale invito a provvedere;

che, ai sensi dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, è trascorso il termine di 120 giorni dall'intimazione di pagamento, notificato in data 19 aprile 2023, senza che la parte debitrice abbia eseguito spontaneamente il pagamento;
Tanto premesso,

INTIMA E FA PRECETTO

al **COMUNE DI FROSINONE** (CF: 00264560608) in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Frosinone (FR), Piazza VI Dicembre - Palazzo Comunale, di pagare in favore della **GE.A.F. S.C.R.L. GESTIONE AUTOLINEE**

FROSINONE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (C.F. 01792400606), nei dieci giorni dalla notifica del presente atto e nel domicilio eletto, sotto pena, in difetto, di azione esecutiva, le somme di seguito indicate:

Contributo unificato € 300,00;

Compenso liquidato in sentenza € 1.500,00;

Rimborso Spese Generali (15%) € 246,30

Compenso precetto € 142,00

Cpa (4%) € 75,53

TOTALE: salvo errori e/o omissioni 2.263,83, l'imposta di registro ove non direttamente assolta dalla debitrice nonché spese successive occorrende per l'esecuzione in caso di mancato pagamento nel termine prima indicato.

AVVERTE

la debitrice della possibilità, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Roma, 15 maggio 2024

Avv. Aldo Basile

Pubblicato il 22/09/2023

N. 00682/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2023, proposto da
Ge.A.F. S.C.R.L. Gestione Autolinee Frosinone Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Frosinone, Cialone Tour S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

- della sentenza del TAR del Lazio, sezione di Latina, n. 214 del 30 gennaio 2023, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il diniego alla istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente emanato dal Comune di Frosinone il 9 novembre 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame - notificato in data 27 maggio 2023 e depositato l'11 giugno successivo - Ge.A.F. S.C.R.L. chiede ordinarsi l'ottemperanza della sentenza, dettagliatamente indicata in epigrafe, con la quale questa Sezione ha accolto il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento (prot. c_d 810 0057319 del 9 novembre 2022) con il quale il Comune di Frosinone ha respinto l'istanza da essa proposta per ottenere l'accesso agli atti dell'esecuzione dell'appalto inerente la gestione del Trasporto Pubblico Locale, del Servizio dell'Ascensore inclinato e del Servizio del Bikesharing, aggiudicato alla Cialone Tour S.p.A., in ragione della propria posizione di seconda classificata nella procedura di affidamento dell'appalto medesimo.

1.1. La ricorrente espone, in particolare, che:

- l'aggiudicataria Cialone Tour S.p.A. si era resa gravemente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti; il Comune tuttavia, nonostante le segnalazioni ricevute, ometteva e/o ritardava i dovuti controlli sull'esecuzione del contratto e non assumeva i necessari provvedimenti;
- veniva, peraltro, aperta dall'ANAC un'indagine sull'affidamento del servizio, nel cui ambito venivano riscontrate svariate irregolarità;
- essa presentava, pertanto, istanza di accesso agli atti dell'esecuzione del contratto, motivata con la necessità di tutelare i propri diritti di seconda classificata nella gara in questione e di operatore del settore, con la possibilità di subentrare nell'appalto o, se del caso, di partecipare alla nuova gara in caso di risoluzione del contratto; l'istanza veniva acquisita al protocollo dell'ente con il n. 51513 in data 10 ottobre 2022;

documentazione:

«a) Copia del progetto organizzativo del servizio del TPL offerto dalla Cialone Tour spa in sede di gara; b) Copia delle fatture di manutenzione dell'ascensore inclinato dal 2020 ad oggi fatta dal Comune di Frosinone e copia del certificato di collaudo; c) Copia delle certificazioni bimestrali del servizio svolto dalla ditta Cialone Tours spa dal 2020 ad oggi, obbligatorie ai sensi del d. lgs 422/1997 e della L.R. del Lazio 30/1998; d) Copia delle asseverazioni delle percorrenze del TPL del medesimo periodo indicato alla lettera c); e) Copia delle fatture emesse dalla Cialone Tour spa e ricevute dal Comune nel periodo dal 2020 ad oggi relative al servizio di TPL e dei provvedimenti di liquidazione di somme; f) Copia delle fatture emesse dalla Cialone Tour spa e ricevute dal Comune per servizio aggiuntivi scolastici e navette inerenti il TPL e offerti in gara, relativi atti di liquidazione; g) Copia delle fatture emesse dal Comune dal 2020 ad oggi per interventi manutentivi per il servizio di bike sharing»;

- l'istanza veniva, tuttavia, respinta dal Comune il quale eccepiva, quanto al «progetto organizzativo del servizio» (di cui alla lett. a), che lo stesso risultava già noto alla ricorrente in quanto prodotto nell'ambito del giudizio inerente l'impugnazione dell'esito della stessa gara, definito con sentenza del TAR Latina n. 59/2020, e comunque contenente segreti tecnici e non accessibili per motivi di tutela commerciale e professionale; quanto, invece, agli altri atti, affermava che l'accesso non poteva essere consentito in quanto non era stato emanato alcun atto di risoluzione del contratto, dovendosi la ricorrente ritenere carente di interesse e di legittimazione alla relativa ostensione; il Comune rilevava, infine, che la richiesta risultava orientata ad un inammissibile controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione disponendo, altresì, il differimento dell'accesso;

- proponeva avanti a questa Sezione il ricorso iscritto al n. ruolo 737/2022 RG, con il quale lamentava l'illegittimità del diniego opposto dal Comune, essendo pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza l'interesse (e, dunque, la

legittimazione) del concorrente alla procedura di affidamento alla conoscenza degli atti dell'esecuzione del contratto;

- il ricorso veniva definito con la sentenza n. 214/2023 che ha accolto il ricorso, ordinando l'ostensione degli atti richiesti con l'istanza del 10 ottobre 2022;
- la sentenza veniva notificata in data 19 aprile 2023 e passava in giudicato per mancata impugnazione;
- ciò nonostante il Comune di Frosinone non provvedeva a rendere disponibili gli atti oggetto dell'istanza.

2. Con l'odierno mezzo di tutela la ricorrente ha, pertanto, chiesto ordinarsi la completa ed esaustiva esecuzione della pronuncia indicata e, per l'effetto, l'ostensione degli atti più volte citati.

3. Il Comune di Frosinone non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione.

4. Alla camera di consiglio del 13 settembre 2023, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell'inottemperanza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

5.1. La sentenza oggetto di ottemperanza – che, dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, risulta notificata all'Amministrazione in data 19 aprile 2023 e passata in giudicato per mancata impugnazione - ha accolto il ricorso dalla stessa proposto ritenendolo *«fondato giacché parte ricorrente, nella sua qualità di impresa partecipante alla gara pubblica aggiudicata alla controinteressata, ha supportato la propria richiesta sia richiamando la corrispondenza relativa al fascicolo di vigilanza ANAC n. UVCS 412/2022, attivato su suo impulso, sia deducendo che la gestione del servizio da parte di Cialone Tour s.p.a. sarebbe contrassegnata da numerosi e circostanziati inadempimenti, sì che la volontà di verifica della corretta esecuzione della commessa non appare generica, ma preordinata all'attivazione del diritto della parte pubblica alla risoluzione del*

~~negozio per inadempimento e/o di altre iniziative di giustizia, quindi, alla~~
soddisfazione del concreto ed attuale interesse di GeAF s.c.r.l. allo scorrimento della graduatoria o all'indizione di una nuova gara».

5.2. Rileva, inoltre, il Collegio che sebbene nel dispositivo della sentenza, dopo le parole «definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie» sia riportato l'inciso «ordina alla società intimata di mettere i documenti richiesti a disposizione del ricorrente», deve ritenersi che l'ordine ostensivo sia rivolto esclusivamente al Comune di Frosinone, in quanto destinatario dell'istanza di accesso nonché detentore della documentazione, oltre che autore del diniego del quale è stata ritenuta l'illegittimità per le ragioni sopra richiamate, e ciò anche alla luce della domanda proposta dalla Ge.A.F. nel giudizio *a quo*.

5.3. L'Amministrazione comunale convenuta peraltro, con la sua condotta processuale inerte, non solo non ha svolto alcuna contestazione in ordine all'effettiva portata della sentenza, come detto oramai definitiva, ma nemmeno ha dimostrato, adempiendo ad un onere sulla stessa incombente, di avervi dato esecuzione.

6. Visto l'art. 112, comma, 1 c.p.a., a tenore del quale «I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti», il ricorso deve, pertanto, essere accolto, impartendo al Comune di Frosinone l'ordine di prestare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe entro trenta (30) giorni dalla notificazione del presente provvedimento e, per l'effetto, consentire alla ricorrente l'accesso ai documenti dalla stessa richiesti con l'istanza del 10 ottobre 2022, il cui contenuto è riportato al superiore punto 1.1.

7. Il Collegio reputa, non di meno, di riservare la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione intimata, previa istanza in tal senso della parte ricorrente.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Frosinone di dare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con le modalità stabilite in motivazione.

Condanna lo stesso Comune al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesca Romano, Consigliere

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Traina

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto **Avvocato Aldo Basile**, quale difensore e procuratore della **Ge.A.F. S.C.R.L. Gestione Autolinee Frosinone Società Consortile a Responsabilità Limitata**, ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, attesto che la presente copia digitale composta da complessive 6 (sei) pagine, riproducente la sentenza del TAR del Lazio n. 682/2023 del 22/09/2023 è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. R.G. 316/2023 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Latina dal quale è stata estratta. Dichiaro altresì sotto la mia responsabilità, nel caso in esame quale pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012, che la presente copia digitale è la sola che intende azionare.

Roma, 15 maggio 2024 Avv. Aldo Basile

BASILE ALDO
7:06:20
CHIESE ALDO
C.F. 01700000100
FARMACIA ASSOCIATI ROMA

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza di **Ge.A.F. S.C.R.L. Gestione Autolinee Frosinone Società Consortile a Responsabilità Limitata** (CF: 01792400606) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Egidio Reali, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, io sottoscritto **Avv. Aldo Basile del Foro di ROMA** (CF: BSLLDA60H01C002C), ho notificato ad ogni effetto di legge dal mio indirizzo di posta elettronica certificata aldobasile@ordineavvocatiroma.org, iscritto nel REGINDE atto di precetto, nome file "precetto.pdf", che dichiaro atto nativo digitale, sentenza del TAR del Lazio, sezione di Latina, 682/2023 nome file "N_00316_2023_REG-RIC.pdf", che dichiaro copia informatica, conforme all'originale informatico tratto dal fascicolo telematico n.r.g. 316/203 TAR Latina, unitamente alla presente relata di notifica, firmati digitalmente inviati a:

- 1) **Comune di Frosinone**, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la sede municipale in Frosinone Piazza VI Dicembre - Palazzo Comunale, codice fiscale 00264560608, mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it estratto dal registro degli indirizzi PPAA

Avv. Aldo Basile ROMA lì, 15/05/2024



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO
LEGALE

Al Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità
e p.c., Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Dirigente del Settore Finanze

LORO SEDI

Oggetto: Ge.A.F. Srl – Ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 214/2023 emessa nel giudizio di accesso agli atti promosso innanzi al TAR Lazio, sez. staccata di Latina (RG. 316/2023) – Trasmissione sentenza n. 682/2023

In riferimento al giudizio in oggetto, si trasmette la sentenza n. 682/2023 emessa dal TAR Lazio sez. staccata di Latina in data 13/09/2023, pubblicata e comunicata a questo Ente dalla cancelleria del TAR in data 22/09/2023 (prot. n. 49269 di pari data), con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto da GEAF, e per l'effetto, ha ordinato all'Ente di ottemperare alla sentenza n. 214/2023, *"con le modalità stabilite in motivazione"*.

Si fa presente che il ricorso per l'ottemperanza era stato trasmesso a codesto settore con nota prot. 32082 del 16.06.2023 (a seguito della tardiva assegnazione dello stesso all'Avvocatura da parte dell'Ufficio Protocollo avvenuta in pari data) e che in detta nota era stata evidenziata la necessità di ottemperare all'accesso ordinato con la predetta sentenza n. 214/2023.

Si invita, pertanto, a ottemperare alla pronuncia e a liquidare le spese di lite secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n. 28980 del 31/05/2023 del Dirigente della struttura complessa, all'uopo significando che l'importo da riconoscere a titolo di refusione delle spese legali sia di € 2.188,68 (€ 1.500 per compensi; € 225 per spese generali; € 69 per Cassa Avvocati al 4% e € 394,68 per iva al 22%) oltre al rimborso ex lege del contributo unificato il cui importo dovrebbe essere di € 300 e della quale codesto settore potrà chiedere conferma al legale della società Geaf, in sede di istruttoria.

Il Dirigente
Avv. Marina Giannetti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

